SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 72

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

**Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.**

93G0149

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 gennaio 1993.

**Modificazione dell'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, concernente la ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti dai Paesi terzi.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Vista la direttiva della Commissione 89/321 del 27 aprile 1989 che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96 CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine dell'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuto di dover integrare l'allegato *E* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, è aggiunto il punto VII conforme all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO

«VII. METODO DI DIGESTIONE AUTOMATICA PER GRUPPI DI CAMPIONI FINO A 35 GRAMMI

a) *Attrezzature e reattivi*

— Coltello o forbici per il prelievo dei campioni

— Vassoi contrassegnati con 50 quadrati, ognuno dei quali sia capace di contenere campioni dell'ordine di 2 g di carne

— Miscelatore Trichomatic 35 munito di dispositivo di filtrazione

— Acido cloridrico all'8,5% ± 0,5% in peso

— Membrane filtranti trasparenti e policarbonati del diametro di 50 mm e con maglie dell'ampiezza di 14 micron

— Pepsina, della forza di 1 : 10.000 NF (U.S. National Formulary); corrispondente a 1 : 12.500 BP (British Pharmacopoea); corrispondente a 2.000 FIP (Fédération internationale de pharmacie)

— Bilancia della precisione di 0,1 g

— Pinzette a punta piatta

— Vetrini da microscopio con lato di almeno 5 cm o scatole di Petri del diametro di almeno 6 cm, con quadrettatura da 10 × 10 mm sul fondo, tracciata con uno strumento appuntito

— (Stereo)microscopio a luce trasmessa (ingrandimento 15-60 volte) o trichinoscopio con tavolo orizzontale

— Recipiente per la raccolta dei liquidi di scarico

— Recipiente da 10 litri, da usare per la decontaminazione delle apparecchiature con un trattamento quale la formalina e per il restante succo digestivo nei casi di risultato positivo.

b) *Prelievo dei campioni*

1. Per le carcasse intere, prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea; qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione nella stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dal massetere o dai muscoli addominali.

2. Per le carni in pezzi, prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini.

c) *Metodo*

1. *Procedimento di digestione*

— Sistemare il miscelatore con il dispositivo di filtrazione, collegare il tubo di scarico e dirigerlo verso il recipiente apposito.

— Quando viene attivato il miscelatore, inizia il riscaldamento.

Prima dell'avvio, aprire e chiudere la valvola inferiore che si trova sotto la camera di reazione.

— Aggiungere un massimo di 35 campioni da 1 g circa (alla temperatura di 25-30 °C), prelevati da ciascuno dei singoli campioni secondo le indicazioni della lettera b). Accertarsi che vengano asportati i pezzi più grandi di tendini per evitare che ostruiscano la membrana filtrante.

Versare acqua sul bordo di una camera per liquidi collegata al miscelatore (circa 400 ml).

Versare circa 30 ml di acido cloridrico (8,5%) sul bordo della camera per liquidi più piccola collegata.

— Collocare una membrana filtrante sotto il filtro grossolano nel portafiltro del dispositivo di filtrazione.

— Aggiungere infine 5 g di pepsina. L'ordine delle aggiunte deve essere rigorosamente rispettato per evitare la decomposizione della pepsina.

— Chiudere i coperchi della camera di reazione e delle camere per liquidi.

— Selezionare la durata della digestione: periodo di digestione breve (5 minuti) per i campioni di suini in età normale di macellazione e periodo di digestione prolungato (8 minuti) per gli altri campioni.

— Il distributore automatico si mette in moto quando viene attivato il pulsante di avviamento del miscelatore e la digestione procede automaticamente con la successiva filtrazione. Il procedimento si conclude dopo 10-13 minuti e si arresta automaticamente.

— Aprire il coperchio della camera di reazione dopo essersi accertati che la camera è vuota. Qualora la camera contenga ancora schiuma o resti del liquido di digestione, ripetere il procedimento secondo le indicazioni della lettera c, punto 4.

2. *Isolamento delle larve*

— Smontare il portafiltro e collocare la membrana filtrante su un vetrino o in una scatola Petri.

— Esaminare la membrana filtrante al microscopio o al trichinoscopio.

3. *Pulitura delle apparecchiature*

— Se il risultato è positivo, riempire con acqua bollente i 2/3 della camera di reazione del miscelatore. Versare normale acqua corrente nella camera per liquidi collegata fino a coprire il sensore di livello inferiore. Svolgere quindi il programma di pulitura automatica. Decontaminare il portafiltro e le apparecchiature restanti, ad esempio mediante trattamento al formolo.

— Al termine della giornata lavorativa, riempire d'acqua la camera per liquidi del miscelatore ed eseguire un programma standard.

4. *Metodo da applicare quando la digestione è incompleta e rende impossibile la filtrazione*

Al termine del procedimento automatico nel miscelatore secondo le indicazioni della lettera c, punto 1, aprire il coperchio della camera di reazione e verificare se vi restano schiuma o liquido di digestione. Se tale è il caso, seguire la seguente procedura:

— chiudere la valvola inferiore sotto la camera di reazione;

— smontare il portafiltro e collocare la membrana filtrante su vetrino o in una scatola Petri;

— rimontare il portafiltro dopo avervi collocato una nuova membrana filtrante;

— versare acqua nella camera per liquidi del miscelatore fino a coprire il sensore di livello inferiore;

— eseguire il programma di pulitura automatica;

— al termine del programma di pulitura, aprire il coperchio della camera di reazione e verificare se vi resta ancora del liquido;

— se la camera è vuota, smontare il portafiltro e posare con una pinzetta la membrana filtrante su un vetrino o in una scatola Petri;

— esaminare secondo le indicazioni della lettera c, punto 2, le due membrane filtranti. Se non possono essere esaminate, ripetere l'intero procedimento di digestione prolungando il periodo di digestione secondo le indicazioni della lettera c, punto 1.

5. Qualora le analisi di un campione collettivo forniscano un risultato positivo o dubbio, occorre prelevare da ogni suino un altro campione di 20 g secondo il procedimento di cui alla precedente lettera b). Questi campioni vengono analizzati individualmente secondo il metodo sopra descritto»

93A1980

DECRETO 24 marzo 1993.

**Convenzioni e registrazioni da effettuarsi presso gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva comunitaria 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1993, concernente le attività degli uffici veterinari del Ministero della sanità di cui al citato decreto legislativo n. 27/1993;

Ritenuto necessario uniformare i compiti degli uffici per gli adempimenti CEE in particolare per quanto concerne le modalità di iscrizione e la convenzione di cui agli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo n. 28/1993;

Decreta:

### Art. 1.

1. Le registrazioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 28/1993, sono effettuati dagli uffici per gli adempimenti CEE utilizzando il modulo di cui all'allegato *A* al presente decreto.

2. Le registrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28/1993 sono effettuate dagli uffici per gli adempimenti CEE utilizzando il modulo di cui all'allegato *B* al presente decreto.

### Art. 2.

1. La convenzione di cui all'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 28/1993 è stipulata dall'ufficio per gli adempimenti CEE utilizzando il modulo di cui all'allegato *C* al presente decreto.

2. La convenzione di cui all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 28/1993 è stipulata dall'ufficio per gli adempimenti CEE utilizzando il modulo di cui all'allegato *D* al presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, 24 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO *A*

(Da presentarsi in duplice copia i cui una in bollo)

*Al Ministero della sanità - Ufficio Veterinario per gli adempimenti CEE - Compartimento di..........*

### RICHIESTA REGISTRAZIONE

Il giorno ........................................ del mese di ........................... dell'anno ........................................................ presso l'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento di ..................................... il sottoscritto ............................... nato a ..................................... provincia ................... il ............................... codice fiscale o partita IVA n. ............................... legale rappresentante della ditta ......... ......................... con sede legale in ............................................, iscritto alla camera di commercio di ............................................. in possesso di autorizzazione sanitaria n. .............. del. ...................... rilasciata da .......................... per l'attività di (1) ......................... svolta presso (1) ............................................................................. con sede a (1) ................ via .......................... c.a.p. ........................ richiede che la ditta sopraindicata venga iscritta nel registro degli operatori commerciali dei prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, provenienti da altri Stati della Comunità europea.

A tale fine dichiara di conoscere e di osservare tutte le norme vigenti che regolano gli scambi intracomunitari e si impegna al loro rispetto ed in particolare:

*a)* a segnalare con almeno un giorno feriale di anticipo l'arrivo di merci di altri Stati della Comunità con le modalità indicate dall'ufficio per gli adempimenti CEE;

*b)* a tenere un apposito registro in cui saranno iscritti tutti gli arrivi di merci con l'indicazione della esatta provenienza, la quantità, la tipologia delle merci, la data di arrivo;

*c)* a conservare per un periodo di almeno sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o altri documenti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed ad esibirli in qualsiasi momento a richiesta dell'autorità competente;

*d)* a rispettare tutte le decisioni dell'autorità competente assunte a difesa della salute pubblica o zootecnica.

Si allega copia della iscrizione alla camera di commercio e dell'autorizzazione sanitaria.

Data, ..................................

Firma ..................................

---

(1) Indicare la denominazione, la sede ed il tipo di attività commerciale.

---

Spazio riservato all'ufficio

MINISTERO DELLA SANITÀ
UFFICIO VETERINARIO PER ADEMPIMENTI CEE
COMPARTIMENTO DI ....................................

La ditta richiedente viene iscritta nel registro di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, al n. ............

*Il direttore dell'ufficio*

..........................................

ALLEGATO *B*

(Da presentarsi in duplice copia
di cui una in bollo)

*Al Ministero della sanità - Ufficio per gli adempimenti CEE - Compartimento di*.............................

RICHIESTA REGISTRAZIONE

Il giorno ........................................ del mese di ......................... dell'anno ........................ presso l'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento di ........................................................................ il sottoscritto .............................. nato a ........................................ provincia .......................... il ............................. codice fiscale o partita IVA n. ......................................... legale rappresentante della ditta ... .................................... con sede legale in ..........................................., regolarmente iscritto alla camera di commercio di................................ in possesso di autorizzazione sanitaria n. ..................... del .................. rilasciata da ......................... per l'attività di (1) ................................ svolta presso (1)............................................................................... con sede a (1)............................................................ c.a p. ................... richiede che la ditta sopraindicata venga iscritta nel registro degli operatori commerciali di animali e loro produzioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, provenienti da altri Stati della Comunità europea.

A tale fine dichiara di conoscere e di osservare tutte le norme vigenti che regolano gli scambi intracomunitari e si impegna al loro rispetto ed in particolare:

*a)* a segnalare normalmente con ventiquattro ore ed in casi eccezionali con quarantotto ore di anticipo l'arrivo di animali e prodotti da altri Stati della Comunità con le modalità indicate dall'ufficio per gli adempimenti CEE, con l'indicazione inoltre dell'esatta provenienza, la quantità, la tipologia delle merci e la data di arrivo;

*b)* a conservare per un periodo di almeno un anno i certificati sanitari o i documenti previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed ad esibirli in qualsiasi momento a richiesta dell'autorità competente,

*c)* a rispettare tutte le decisioni dell'autorità competente assunte a difesa della salute pubblica o zootecnica.

Si allega copia della iscrizione alla camera di commercio e dell'autorizzazione sanitaria.

Data ..........................

Firma ..................................

(1) Indicare la denominazione, la sede ed il tipo di attività commerciale.

Spazio riservato all'ufficio

MINISTERO DELLA SANITÀ
UFFICIO VETERINARIO PER ADEMPIMENTI CEE

La ditta richiedente viene iscritta nel registro di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n 28, al n...........

*Il direttore*

ALLEGATO *C*

CONVENZIONE
Art. 5, comma 1, lettera *c)*, punti 2 e 3
Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n 28

Tra il dott............ . .... direttore dell'ufficio per gli adempimenti comunitari del compartimento di........................ ed il sig.......................................... . .......... nato a ............................ provincia ........................................ il. ..................... legale rappresentante del ........................................................................................ con sede legale.................................................................................. ed attività commerciale.....................................................................

in possesso di autorizzazione sanitaria..................... n. .................. del ......................... rilasciata da...................................................

Si conviene quanto appresso:

L'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento di ......... .................................... procede all'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, della ditta................ con sede legale in ....................................... ed attività commerciale di....................................................................... attribuendo il numero.............................

La ditta .................................................................. nella persona del suo legale rappresentante sig.............................................................. in particolare:

si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità od anomalia al momento dell'arrivo della merce (1);

si impegna a controllare che le partite siano accompagnate dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 28/1993 e, in caso di assenza, ad avvertire l'ufficio per gli adempimenti CEE (2).

*Il direttore dell'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE - Compartimento di*
.......................................................

*Il rappresentante legale della ditta*
.......................................................

(1) Per destinatari di cui all'art. 5, comma 1, punto *c)*, 2 del decreto legislativo n. 28/1993.

(2) Per destinatari di cui all'art. 5, comma 1, punto *c)*, 3 del decreto legislativo n. 28/1993.

ALLEGATO *D*

CONVENZIONE
Art. 11, comma 1, lettera *c)*, punti 3 e 4
Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

Tra il dott .... .......... ................. direttore dell'ufficio per gli adempimenti comunitari del compartimento di........................ ed il sig.............. ............................................ nato a ............................ provincia ............................... il...................... legale rappresentante del ........................................................................................ con sede legale.................................................................................. ed attività commerciale.....................................................................

Si conviene quanto appresso:

L'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento di ......... .................................... procede all'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, della ditta...................... con sede legale in ................................... ed attività commerciale di....................................................................... in possesso di autorizzazione ministeriale n. ................ del........ .... rilasciata da........................................................................................ attribuendo il numero ........................

La ditta .................................................................. nella persona del suo legale rappresentante sig.............................................................. dichiara che si tratta di animali o di produzioni animali che soddisfano le condizioni di cui all'art. 9 ed in particolare si impegna a:

verificare la presenza di marchi di identificazione;

verificare che gli animali e loro prodotti siano scortati dalla certificazione di cui all'art. 9, comma 2,

in mancanza di quanto sopra indicato o in caso di qualsiasi anomalia ad isolare gli animali sino a quando l'ufficio per gli adempimenti comunitari non abbia deciso sulla sorte da riservare loro.

*Il direttore dell'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE - Compartimento di*
.......................................................

*Il rappresentante legale della ditta*
.......................................................

93A1922

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 marzo 1993.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Taurasi».**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Taurasi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930/1963, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» corredata dal parere del comitato regionale vitivinicolo della Campania;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Taurasi» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1992, n. 200;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Taurasi» possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164/1992 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Taurasi», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° novembre 1992.

Art. 2.

I quantitativi di vino «Taurasi» prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 che alla predetta data del 1° novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino «Taurasi» sfuso o imbottigliato che non abbiano ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, denunciare all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Taurasi» che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Taurasi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata «Taurasi» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è

concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ispettorato repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Taurasi» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

*Il Ministro:* FONTANA

---

*Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Aglianico;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Avellino, fino ad un massimo del 15 per cento

Art. 3.

La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino D.O.C.G. «Taurasi» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di Avellino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Taurasi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 100 quintali di uva.

Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione alla effettiva estensione di terreno vitato.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Taurasi» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,50% ed alla tipologia «riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da non modificare le caratteristiche proprie del vino.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» nella tipologia «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino «Taurasi» più giovane ad identico «Taurasi» più vecchio, o viceversa, nella misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni CEE in materia.

In tal caso, in etichetta dovrà figurare il millesimo del vino che concorre in misura preponderante.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il sessantacinque per cento dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino intenso, tendente al granato fino ad acquistare riflessi arancioni con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, etereo, gradevole più o meno intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con retrogusto persistente;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo del 12,50%.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. «Taurasi» la specificazione di tipologia «riserva» deve figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Taurasi», della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C.G. «Taurasi» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Ai fini della utilizzazione della D.O.C.G., il vino «Taurasi», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, deve essere sottoposto nella fase di produzione ad una analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vino a D.O.C.G. «Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
FONTANA

93A1908

DECRETO 18 marzo 1993.

**Determinazione dei parametri e modalità per il sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e le successive modifiche e integrazioni di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto l'art. 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che consente ai consorzi di produttori agricoli, costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche per il periodo di fermo dell'allevamento, applicando parametri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i pareri pervenuti dalle regioni, dalla province autonome e dai consorzi di difesa delle produzioni agricole;

Ritenuto di provvedere alla determinazione dei parametri e delle modalità per l'applicazione dell'art. 6 precitato;

Decreta:

Art. 1.

I consorzi di difesa delle produzioni agricole possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche dei propri associati, colpite dalle seguenti infezioni epizootiche, presenti sul territorio nazionale:

afta epizootica;

peste suina classica;

peste suina africana;

vescicolare;

pleuropolmonite.

Art. 2.

Possono beneficiare delle provvidenze contributive di sostegno al reddito, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le aziende zootecniche che:

sono associate ad un consorzio di difesa delle produzioni agricole operante nel territorio provinciale;

aderiscono all'iniziativa entro il 30 marzo di ogni anno, denunciando il numero dei capi adulti di bovini, ovini, caprini e suini, presenti in azienda;

si impegnano a versare la quota contributiva, tramite ruoli esattoriali, in relazione al numero dei capi denunciati e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci;

si impegnano a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento.

Art. 3.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, i consorzi di difesa possono costituire un fondo di riserva nella gestione della cassa sociale che sarà alimentato annualmente dal contributo dei soci allevatori, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale, per ogni capo adulto denunciato.

Dal fondo di riserva saranno prelevate le risorse per l'erogazione dei contributi ai soci che in presenza di infezioni abbiano subito l'abbattimento totale dell'allevamento.

In alternativa alla costituzione del fondo di riserva, il consorzio può ricorrere al prefinanziamento bancario, ponendo a carico del socio la spesa a consuntivo. In tal caso, gli oneri di prefinanziamento non sono ammessi a contributo statale.

Art. 4.

Il contributo di sostegno al reddito erogato ai soci allevatori deve essere contenuto nel limite massimo del 40% della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta, che, in ragione di anno e per capo adulto iscritto nei rispettivi libri genealogici, è determinata in:

L. 1.600.000 per i bovini da carne;

L. 3.350.000 per i bovini da latte;

L. 520.000 per i suini da ingrasso;

L. 1.800.000 per i suini da riproduzione;

L. 350.000 per gli ovini da latte;

L. 180.000 per gli ovini da carne;

L. 450.000 per i caprini.

Per i capi non iscritti nei libri genealogici saranno apportate le relative riduzioni tenuto conto delle specifiche capacità produttive.

Nell'adozione dell'aliquota contributiva, nel limite precitato del 40%, si terrà conto dell'iscrizione delle specie zootecniche nel libro genealogico, nonché dei costi fissi di gestione in relazione alla tipologia dell'allevamento.

Il contributo complessivo deve essere rapportato al periodo di fermo dell'allevamento che comunque non può superare:

*a)* sei mesi per la specie bovina;

*b)* tre mesi per la specie suina e ovicaprina.

Art. 5.

Il contributo dello Stato, sulla spesa liquidata ai soci allevatori, previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è versato ai consorzi dopo l'approvazione dei conti consuntivi, in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi, presentate alle regioni competenti.

Art. 6.

In alternativa alle iniziative previste dall'art. 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 185/1992, per i rischi indicati al precedente art. 1.

Per il calcolo dei valori assicurabili si applicano gli stessi parametri e modalità indicati al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

*Il Ministro:* FONTANA

93A1909

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1993.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1993, seconda tranche.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° febbraio 1993 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1989);

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al presso di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di presso base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 2.470.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1993, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1993.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° febbraio 1993, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,55.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran

libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1: dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 all'8 febbraio 1993.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75‰, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra: eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 febbraio 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale, che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 febbraio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1993, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1993; dovranno essere corrisposti 33 giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1993, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1993, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° febbraio 1993, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° febbraio 1993, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 4 febbraio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 120 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 350*

93A1924

---

DECRETO 21 gennaio 1993.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1993, terza tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1992 e 11 gennaio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il presso di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 95,25.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia,

ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993 1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 febbraio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 febbraio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 180 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 351*

**93A1926**

---

DECRETO 21 gennaio 1993.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1993, terza tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1992 e 11 gennaio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 96,55.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1 della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati negli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerzione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente

distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 febbraio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 3 febbraio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 180 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi,

nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 352*

**93A1927**

---

DECRETO 21 gennaio 1993.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° febbraio 1993.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

### Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1993, è pari al 7 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

*a)* determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

*b)* calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1993 e l'ultima il 1° febbraio 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a*) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b*) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a*).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 febbraio 1993 con versamento di dietimi d'interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 2 febbraio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta maggiorato degli interessi di un giorno. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

### Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica

Il prospetto del corpo del titolo contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

### Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 280 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 349*

93A1925

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991;

Visto il decreto 22 giugno 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria, relativamente all'istituzione del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

Vista la delibera con la quale il senato accademico ha approvato la suddetta proposta;

Visto il decreto rettorale di ratifica n. 113 con il quale è stata approvata la modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria e recepita dal senato accademico;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 113;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 22 del titolo I, parte II, nella parte relativa alle lauree in ingegneria, è così integrato:

la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio (negli indirizzi ambiente, difesa del suolo, pianificazione e gestione territoriale).

L'art. 31 della sezione III, titolo II, parte II, è così integrato:

intersettoriale;

ingegneria per l'ambiente e il territorio.

L'art. 32 della sezione III, titolo II, parte II, è così integrato:

ingegneria per l'ambiente e il territorio:

ambiente;

difesa del suolo;

pianificazione e gestione territoriale.

L'art. 36 della sezione III, titolo II, parte II, è così integrato:

ingegneria per l'ambiente e il territorio (indirizzi ambiente, difesa del suolo, gestione e pianificazione territoriale) (tabella 6).

TABELLA A6

*Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio*

| Ann. | Denominazione del raggruppamento | Codice |
|---|---|---|
| 1-4 | Algebra e logica matematica | A011 |
| | Geometria | A012 |
| | Analisi matematica | A021 |
| | Calcolo delle probabilità | A022 |
| | Fisica matematica | A030 |
| | Analisi numerica e matematica applicata | A041 |
| | Statistica | P041 |
| 5-6 | Fisica generale | B011 |
| 7 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | I250 |
| 8 | Chimica | C060 |
| 9 | Estimo | H150 |
| | Ingegneria economico-gestionale | I270 |
| | Economia politica | P012 |
| 10 | Disegno | H110 |
| 11 | Idraulica | H011 |
| 12 | Scienza delle costruzioni | H071 |
| 13 | Geologia applicata | D022 |
| 14-15 | Costruzioni idrauliche e marittime | H012 |
| | Ingegneria sanitaria ambientale | H020 |
| | Impianti chimici | I153 |
| 16 | Macchine e sistemi energetici | I042 |
| | Fisica tecnica | I050 |
| | Meccanica applicata alle macchine | I070 |
| | Elettrotecnica e tecnologie elettriche | I170 |

| Ann. | Denominazione del raggruppamento | Codice |
|---|---|---|
| 17 | Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione | D043 |
| | Geotecnica | H060 |
| 18 | Topografia e cartografia | H050 |
| | Misure meccaniche e termiche | I060 |
| | Misure elettriche ed elettroniche | I200 |
| 19 | Analisi e pianificazione urbanistica | H141 |
| | Tecnica urbanistica | H143 |
| | Automatica | I240 |
| 20 | Biologia generale ed ecologia | E031 |
| | Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali | I140 |
| | Principi di ingegneria chimica | I152 |
| | *Indirizzo ambiente* | |
| 21 | Principi di ingegneria chimica | I152 |
| 22-23 | Impianti chimici | I153 |
| | Teoria dello sviluppo dei processi chimici | I154 |
| | Chimica industriale | I155 |
| 24 | Idraulica | H011 |
| | Ingegneria sanitaria ambientale | H020 |
| | *Indirizzo difesa del suolo* | |
| 21 | Geotecnica | H060 |
| 22 | Idraulica | H011 |
| | Geotecnica | H060 |
| 23-24 | Costruzioni idrauliche e marittime | H012 |
| | *Indirizzo pianificazione e gestione territoriale* | |
| 21 | Trasporti | H040 |
| 22 | Produzione edilizia | H083 |
| 23-24 | Analisi e pianificazione urbanistica | H141 |
| | Tecnica urbanistica | H143 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 31 ottobre 1992

*Il rettore* FRIGA

93A1911

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1993

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 424 a 434 incluso, relativi la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi il riordinamento della predetta scuola di specializzazione, con scorrimento degli articoli successivi:

Art. 424. — È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi di neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

Art. 425. — La scuola ha la durata di quattro anni

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 426. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina.

Art. 427. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 428. — La scuola comprende quattro aeree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* area morfologico-funzionale;

*b)* area tecnologica e diagnostico-metodologica;

*c)* area farmacologico-terapeutica;

*d)* area clinico-applicativa.

Art. 429. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Area morfologico-funzionale:

neuroanatomia;

neurochimica;

neurofisiologia;

neurogenetica;

neuropatologia.

*b)* Area tecnologica e diagnostico-metodologica:

fisica ed elettronica biomedica;

informatica biomedica;

tecniche di registrazione ed analisi dei segnali biofisici;

tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;

tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;

tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;

neuroradiologia e neuroimmagini;

biometria e statistica biomedica;

elettroencefalografia e tecniche correlate;

elettromiografia e tecniche correlate;

esplorazione funzionale degli stati di coscienza;

neuropsicologia.

*c)* Area farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;

neuroriabilitazione;

farmacologia clinica.

*d)* Area clinico-applicativa:

clinica neurologica;

clinica psichiatrica;

clinica neurochirurgica e neurotraumatologica;

neuropsichiatria infantile;

neuropsichiatria geriatrica;

neurofisiopatologia;

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;

medicina legale;

medicina del lavoro;

neuropsichiatria d'urgenza;

neuroftalmologia;

otoneurologia;

patologia speciale neurologica;

psicologia medica.

Art. 430. — L'attività di didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore di seguito ripartite) ed una in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*I Anno:*

Area morfologico-funzionale (ore 130):

| | | |
|---|---|---|
| neuroanatomia I | ore | 30 |
| neurochimica | » | 30 |
| neurofisiologia I | » | 50 |
| neurogenetica | » | 20 |

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| biometria e statistica medica | » | 30 |
| fisica ed elettronica biomedica I | » | 60 |
| informatica biomedica I | » | 60 |
| tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici I | » | 30 |

Area farmacologico-terapeutica (ore 90):

| | | |
|---|---|---|
| neuropsicofarmacologia | » | 30 |
| neuroriabilitazione | » | 30 |
| farmacologia clinica | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*II Anno:*

Area morfologico-funzionale (ore 130):

| | | |
|---|---|---|
| neuroanatomia II | ore | 30 |
| neurofisiologia II | » | 50 |
| neuropatologia | » | 50 |

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| fisica ed elettronica biomedica II | » | 40 |
| informatica biomedica II | » | 30 |
| neuropsicologia | » | 30 |
| neuroradiologia e neuroimmagini | » | 50 |
| tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II | » | 30 |

Area clinico-applicativa (ore 90)

| | | |
|---|---|---|
| patologia speciale neurologica | » | 30 |
| psicologia medica | » | 30 |
| medicina del lavoro | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*III Anno:*

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160)

| | | |
|---|---|---|
| elettroencefalografia e tecniche correlate I | ore | 80 |

elettromiografia e tecniche correlate I ore 80

Area clinico-applicativa (ore 240):

clinica neurologica » 40

clinica psichiatrica » 20

clinica neurochirurgica e neurotraumatologica » 30

neurofisiopatologia I » 80

neuropsichiatria geriatrica » 20

neuropsichiatria infantile » 20

neuroftalmologia » 15

otoneurologia » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

*IV Anno*:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 260):

elettroencefalografia e tecniche correlate II ore 80

elettromiografia e tecniche correlate II » 80

esplorazione funzionale degli stati di coscienza » 25

tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici » 25

tecniche di monitoraggio elettrofisiologico » 25

tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso » 25

Area clinico-applicativa (ore 140):

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo » 20

neurofisiopatologia II » 80

medicina legale » 20

neuropsichiatria d'urgenza » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 431. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

neurochimica;

neurofarmacologia;

neurofisiopatologia (neurofisiologia clinica);

neuropsicologia;

neuroradiologia;

neuroriabilitazione;

rianimazione e terapia intensiva;

reparti di degenza ed ambulatori di neurologia, neurochirurgia, psichiatria, neuropsichiatria infantile e specialità affini.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà, secondo il consiglio della scuola, in maniera tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Art. 432. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 433 *(Norma transitoria)*. — Gli specializzandi già iscritti alla scuola di specializzazione prima della pubblicazione del presente statuto seguono il piano di studi previsto dal precedente ordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Messina, 3 febbraio 1993

*Il rettore:* STAGNO D'ALCONTRES

93A1912

# CIRCOLARI

## MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 marzo 1993, n. **11/93** (prot. n. 11817/93 - 18.1.1.).

**Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

*A tutte le amministrazioni pubbliche*

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha introdotto nell'ordinamento del pubblico impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore, l'«Anagrafe delle prestazioni» pubbliche e private, rese dal personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati ed i dipendenti della Banca d'Italia e ha affidato allo scrivente Dipartimento il compito di istituirla ed aggiornarla annualmente.

La vasta e complessa problematica interpretativa del citato art. 24 della legge n. 412/91 ha indotto il Dipartimento della funzione pubblica a richiedere in data 14 gennaio 1992 un parere al Consiglio di Stato.

Con circolare n. 84122 in data 14 gennaio 1992, è stata rappresentata dallo scrivente Dipartimento la necessità che, nelle more dell'acquisizione del parere, le ammini-

strazioni pubbliche assumessero adeguate iniziative finalizzate alla sistematica rilevazione degli incarichi indicati al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 412/91.

Con la presente circolare, ritenendosi opportuno procedere ad una prima fase di attuazione dell'anagrafe, con riserva di eventuali integrazioni e modifiche a seguito della espressione del parere da parte del Consiglio di Stato, si indicano i criteri, le modalità ed i principi direttivi cui dovranno attenersi le amministrazioni pubbliche.

### DATA DI ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE

L'anagrafe delle prestazioni deve intendersi formalmente istituita con decorrenza 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/91.

### AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DIPENDENTI INTERESSATI ALL'ANAGRAFE

Tenuto conto dell'ampiezza e della dichiarata finalità della normativa, si ritiene che debbano rientrare nel campo di applicazione della normativa in questione i dipendenti a qualunque carriera, qualifica, grado e livello appartengano ed a prescindere dalla particolare condizione di stato (comando, fuori ruolo, aspettativa sindacale, per mandato parlamentare, per l'esercizio di cariche elettive, ecc.), legati da un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni dello Stato, con le regioni a statuto ordinario e speciale, con gli enti di cui alla legge n. 142/90, loro consorzi ed aziende dipendenti, con gli enti ed organismi del Servizio sanitario nazionale, con le università ed altri ordini di scuole statali e con gli enti pubblici istituzionali.

Si fa riserva di successive disposizioni in ordine ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché ai dipendenti degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica o comunque costituite per l'esplicazione di servizi pubblici.

### INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCARICHI

Per quanto concerne la individuazione degli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, da escludere dall'anagrafe ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge n. 412/91, si precisa che non devono essere trasmesse informazioni sugli incarichi il cui esercizio non sia soggetto a conferimento — previo atto di apprezzamento discrezionale — da parte degli organi a ciò deputati nell'ambito delle singole amministrazioni, in quanto ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale in atto ricoperta dal soggetto.

Le rimanenti specie di incarichi — che non trovino la loro fonte in un automatismo normativo — sono soggette alla rilevazione dell'anagrafe, tra le stesse comprendendovi — ovviamente — quelle esplicitamente indicate dal secondo comma del citato art. 24.

### MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

*Istituzione dell'anagrafe.*

In sede di prima applicazione della normativa recata dall'art. 24 della legge n. 412/91, con le modifiche introdotte dall'art. 58, commi 6, 7, 8, 9, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo i soggetti pubblici e privati comunicano alle amministrazioni di appartenenza tutti gli incarichi conferiti a pubblici dipendenti a far data dal 31 dicembre 1991 e la eventuale intervenuta cessazione degli stessi ed, in ragione d'anno, gli emolumenti percepiti dagli interessati.

Entro i successivi tre mesi dalla scadenza del periodo suindicato le amministrazioni, enti ed organismi pubblici sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio «Documentazione e tecnologia» - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma, le notizie relative agli incarichi sia direttamente conferiti che autorizzati a far data dal 31 dicembre 1991 e la eventuale intervenuta cessazione dei medesimi, con indicazione degli emolumenti corrisposti in ragione d'anno.

*Aggiornamento dell'anagrafe.*

Successivamente, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza, specificando, quando possibile, gli emolumenti previsti.

Analoga, immediata comunicazione va effettuata per la eventuale cessazione dell'incarico.

Sono altresì, comunicati, in relazione a tali conferimento d'incarico, gli emolumenti comunque corrisposti in ragione d'anno.

Le amministrazioni, enti od organismi pubblici cui appartiene il personale che ha ricevuto incarichi sono tenute a comunicare allo scrivente Dipartimento, entro il 31 marzo e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, tutte le variazioni intervenute negli incarichi direttamente conferiti o autorizzati, nonché le informazioni sugli emolumenti percepiti dagli interessati.

Si precisa che tutte le comunicazioni vanno effettuate sulla base del provvedimento di nomina, e che per le amministrazioni, enti od organismi pubblici cui appartiene il personale, le comunicazioni stesse vanno effettuate compilando l'allegato modello da trasmettere allo scrivente Dipartimento.

Nel caso di incarichi conferiti da soggetti privati ad un dipendente pubblico, ai fini dell'acquisizione delle relative notizie e dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni, enti od organismi pubblici invieranno per conoscenza, anche ai suddetti soggetti privati, la lettera con cui autorizzano l'espletamento dell'incarico, richiedendo ai medesimi tutte le notizie inerenti all'incarico stesso.

Si ringrazia per la collaborazione.

p. *Il Ministro:* SACCONI

***PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***
***DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA***

☐ **AGGIORNAMENTO**

**ANAGRAFE NOMINATIVA DEGLI INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NON COMPRESI NEI DOVERI E COMPITI D'UFFICIO**
ART.24 - LEGGE 412/91 - ART.2 lettera m) - LEGGE 412/91

**Amministrazione di appartenenza** ☐

**Indirizzo** Via ... città ... cap ... prov

**DIPENDENTE CHE HA RICEVUTO INCARICHI**

**cognome** ☐ **nome** ☐

**codice fiscale** ☐

**qualifica** ☐

**livello** ☐ **sesso** M F

**POSIZIONE DI STATO GIURIDICO**

**di ruolo** ☐ **comandato** ☐

**fuori ruolo** ☐ **altro (specificare)** ☐

| NATURA DELL'INCARICO | AMMINISTRAZIONE,ENTE,SOCIETA' O PERSONA FISICA CHE HA CONFERITO L'INCARICO | AMMINISTRAZIONE,ENTE,SOCIETA' PRESSO CUI SI SVOLGE L'INCARICO | DATA INIZIO DELLO INCARICO | DATA CESSAZIONE DALLO INCARICO | IMPORTO DEI COMPENSI LORDI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO...... |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

93A1915

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18 recante: «Misure urgenti in materia di affitti agrari»

Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante: «Misure urgenti in materia di affitti agrari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993.

93A1951

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Belvedere», in Livorno.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Daniele Veratti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società Cooperativa Edilizia a r.l. Belvedere», con sede in Livorno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1992 in sostituzione del rag. Mario Marcheselli, che ha rinunciato all'incarico.

93A1918

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Sud Rinascente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Cestone in data 28 marzo 1985, rep. 1243, reg. soc. 2885, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società Cooperativa Angioina - Coop.va a r.l.», con sede in Atella (Potenza), costituita per rogito Catello Tribuzio in data 26 settembre 1980, rep. 2217, reg. soc. 856, tribunale di Melfi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società Cooperativa Co.Gi.B. a r.l.», con sede in Banzi (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 26 novembre 1986, rep. 16975, reg. soc. 3518, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Ristocoop Melandro - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Brienza (Potenza), costituita per rogito Ricotti in data 27 marzo 1984, rep. 51369, reg. soc. 2392, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa socio-assistenziale promozione umana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Brindisi di Montagna (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 12 febbraio 1985, rep. 13466, reg. soc. 2838, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Edilsauro di Guardia Perticara - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Guardia Perticara (Potenza), costituita per rogito Coviello in data 30 ottobre 1985, rep. 2141, reg. soc. 3136, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa la Rinascita Guardiese - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Guardia Perticara (Potenza), costituita per rogito Coviello in data 18 ottobre 1983, rep. 187, reg soc. 2480, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Habitat n. 1 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 27 settembre 1978, rep. 3240, reg. soc. 1496, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Il Popolo a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 26 marzo 1982, rep. 61956, reg. soc 2127, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Stella Maris - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 30 novembre 1979, rep. 4643, reg. soc., 1670, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - La Variante a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 18 febbraio 1982, rep. 61014, reg. soc. 2126, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa C.E.M. - Cooperativa edile muratori a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito Lezza Oliviero in data 17 gennaio 1979, rep. 752, reg. soc. 1576, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia - Società cooperativa edilizia fra capi di famiglia numerose e altri a responsabilità limitata», con sede in Marsiconuovo (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 27 luglio 1971, rep. 12951, reg. soc. 974, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Lavagri a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita per rogito Omero Vomero in data 19 settembre 1987, rep. 11775, reg. soc. 3860, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Comas - Cooperativa Murese assistenza sociale a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 6 giugno 1983, rep. 10749, reg. soc. 2399, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Optimum a r.l.», con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 11 dicembre 1985, rep. 15265, reg. soc. 3251, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Colpo Oppido - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 26 ottobre 1985, rep. 15000, reg. soc. 3147, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Speranza a r.l.», con sede in Vaglio Basilicata (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 3 giugno 1982, rep. 63187, reg. soc. 2196, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Lucania - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Palazzo S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito Tribuzio in data 28 novembre 1979, rep. 1561, reg. soc. 772, tribunale di Melfi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valcoop - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Paterno (Potenza), costituita per rogito Omero Vomero in data 29 ottobre 1985, rep. 5831, reg. soc. 3082, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza a r.l.», con sede in Rapolla (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 16 febbraio 1983, rep. 26527 16707, reg. soc. 957, tribunale di Melfi;

società cooperativa mista «Lucana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ripacandida (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 18 luglio 1985, rep. 1179, reg. soc. 1224, tribunale di Melfi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Splendore - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Di Martino in data 10 novembre 1984, rep. 603, reg. soc. 1090, tribunale di Melfi;

società cooperativa edilizia «Coop. Casa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 12 giugno 1982, rep. 26059, reg. soc. 925, tribunale di Melfi;

società cooperativa mista «Servizi sociali - Abete Bianco - Soc. coop.va a r.l.», con sede in San Severino Lucano (Potenza), costituita per rogito Guarino in data 18 dicembre 1983, rep. 7765, reg. soc. 720 85, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa di consumo «Tourist Coop. Satriano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Satriano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 23 maggio 1984, rep. 12897, reg. soc. 2630, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lucania Confezioni - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Satriano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Perri Pedio in data 6 aprile 1985, rep. 21708, reg. soc. 2896, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Culturale - La Letizia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito Omero Vomero in data 1° marzo 1983, rep. 184, reg. soc. 2316, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ser.Tec. - Società cooperativa a responsabilità limitata tra i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni della impresa industriale cellulosa Lucana - S.r.l.», con sede in Venoca (Potenza), costituita per rogito Giuratrabocchetti in data 25 ottobre 1984, rep. 72137, reg. soc. 1057, tribunale di Melfi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Latina 80 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. fra lavoratori dell'edilizia e affini», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 28 aprile 1980, rep. 29247, reg. soc. 6460, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cooperativa Nerazzurra a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Fiore in data 30 marzo 1989, rep. 24091, reg. soc. 15121, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Galassia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 4 agosto 1977, rep. 116043, reg. soc. 5283, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rostro r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 15 ottobre 1970, rep. 88579, reg. soc. 2680, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 17 ottobre 1978, rep. 26725, reg. soc. 5679, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Bella 1974 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 21 gennaio 1974, rep. 66584, reg. soc. 3877, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Borgo San Michele a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 12 marzo 1975, rep. 663, reg. soc. 4336, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cesia - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 15 settembre 1977, rep. 117359, reg. soc. 5300, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Mimosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Fiore in data 28 marzo 1973, rep. 102190, reg. soc. 3558, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia complesso Michelangelo a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 31 marzo 1973, rep. 9211, reg. soc. 3546, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Montello a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 11 novembre 1974, rep. 14418, reg. soc. 4209, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Fabio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 3 luglio 1974, rep. 72217, reg. soc. 4106, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Ambiente e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 10 novembre 1980, rep. 10395, reg. soc. 6749, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Gami - Spes - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Fiore in data 28 settembre 1972, rep. 89129, reg. soc. 3298, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Acacie - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 19 dicembre 1973, rep. 11461, reg. soc. 3832, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Co.Ser.Te. - Cooperativa servizi di Terracina a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Gamberale in data 28 febbraio 1984, rep. 809, reg. soc. 9039, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Coopte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 29 marzo 1988, rep. 68570, reg. soc. 14065, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Grazia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 7 gennaio 1978, rep. 43184, reg. soc. 5496, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cooperativa scuola - Opere sociali e artigianali - C.S.O.S.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 1° aprile 1987, rep. 65409, reg. soc. 12791, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «C.T.G. Cooperativa Turistica Giove S.r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 15 ottobre 1986, rep. 7033, reg. soc. 11995, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «G.I.L. Graphic International Line Arte della Stampa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 28 marzo 1986, rep. 77253, reg. soc. 11415, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Tecno coop. Cooperativa di servizi tecnici e gestionali - S.r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Gamberale in data 13 dicembre 1985, rep. 3085, reg. soc. 11280, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Feronia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Falessi in data 22 aprile 1983, rep. 6936, reg. soc. 8321, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Case agli sperlongani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Orsini in data 8 gennaio 1974, rep. 66028, reg. soc. 3876, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Saturnia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spigno Saturnia (Latina), costituita per rogito La Gioia in data 6 ottobre 1985, rep. 5653, reg. soc. 10911, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Della Magliana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marino in data 6 maggio 1981, rep. 181, reg. soc. 4097/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia produzione lavoro «Cooperativa L.I.T. di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 25 luglio 1986, rep. 33628, reg. soc. 7932/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione lavoro «Pianetalibro Cooperativa Librai del Lazio soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 26 aprile 1982, rep. 4754, reg. soc. 3846/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione lavoro «Cooperativa pasticceri romani - CO.PA.R. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 29 novembre 1986, rep. 56312, reg. soc. 911/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stefania Rosa 1ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarsia in data 19 maggio 1982, rep. 4257, reg. soc. 4084/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palmizio Fiorito Società cooperativa edilizia fra profughi, rimpatriati o espulsi dalla Libia» a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisi in data 21 novembre 1978, rep. 57163, reg. soc. 4083/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova casa ridente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 15 luglio 1953, rep. 17412, reg. soc. 2016/81, tribunale di Roma;

società cooperativa Consumo «Cultura ed ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 6 marzo 1985, rep. 23255, reg. soc. 4270/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizio salute mentale 84 S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Boccuni in data 25 giugno 1984, rep. 675, reg. soc. 5927/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Graziosi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 12 novembre 1986, rep. 27461, reg. soc. 1115/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «La Chiocciola» con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 10 aprile 1986, rep. 3568, reg. soc. 4546/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio per lo sviluppo delle forme associative nel settore dello sport, della cultura e del tempo libero, dello spettacolo e del turismo Con.Tur. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carlucci in data 12 luglio 1983, rep. 3242 - Tribunale di Roma, reg. soc. 5695/83;

società cooperativa di produzione e lavoro «Big - International Show - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cordasco in data 4 febbraio 1986, rep. 5274, reg. soc. 3960/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sicilianissimi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 20 novembre 1985, rep. 22023, reg. soc. 1385/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trinacria '86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 31 gennaio 1986, rep. 13479, reg. soc. 2414/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eros & Thanatos - Società cooperativa teatrale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 luglio 1984, rep. 1760, reg. soc. 5863/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nissena Flora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 11 febbraio 1957, rep. 84438, reg. soc. 710, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus et labor II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 28 marzo 1957, rep. 11645, reg. soc. 1470/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luisella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 7 giugno 1953, rep. 16549, reg. soc. 2011, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «San Marco - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colombi in data 15 aprile 1983, rep. 165363, reg. soc. 3217/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pro Domo Nostra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 27 maggio 1957, rep. 3803, reg. soc. 1391, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa La Rinascita Agricola - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 2 aprile 1969, rep. 183341, reg. soc. 1175/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cliternia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Angelo in data 12 dicembre 1959, rep. 12498, reg. soc. 229/60, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia Tecnici teatrali a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Romano in data 30 settembre 1983, rep. 3427, reg. soc. 6884/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Iris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 20 marzo 1985, rep. 10387, reg. soc. 5156/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Società Baden Powell - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Tita in data 29 febbraio 1980, rep. 40427, reg. soc. 29881, tribunale di Firenze;

società cooperativa mista «L'Oasi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Cecchetti in data 27 novembre 1980, rep. 6677, reg. soc. 31514, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Tosca Fiesoli - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Mengacci in data 11 dicembre 1978, rep. 40564, reg. soc. 27959, tribunale di Firenze;

società cooperativa mista «S. Martino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Mosca in data 17 ottobre 1983, rep. 29396, reg. soc. 37667, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Avvenire - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Salani in data 9 giugno 1980, rep. 14027, reg. soc. 30702, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Edilvardarno - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede frazione San Pierino di Fucecchio (Firenze), costituita per rogito Nazario Zilletti in data 28 gennaio 1981, rep. 16716, reg. soc. 32073, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooper Crucianesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lastra Signa (Firenze), costituita per rogito Agnoletti in data 19 novembre 1971, rep. 7209, reg. soc. 20910, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Libi - S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 13 maggio 1977, rep. 58171, reg. soc. 4624, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Dania S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 28 aprile 1976, rep. 55277, reg. soc. 4146, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice La Mora S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 15 settembre 1975, rep. 54151, reg. soc. 3872, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Lisa S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 24 luglio 1975, rep. 54050, reg. soc. 3857, tribunale di Prato;

società cooperativa mista «Cooperservizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Frsoch in data 17 aprile 1986, rep. 25485, reg. soc. 9828, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Nuova Prunetta a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 8 maggio 1979, rep. 197288, reg. soc. 4770, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Lo specchio a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Banchelli in data 24 giugno 1975, rep. 14301, reg. soc. 3479, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Etrusca a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 7 ottobre 1977, rep. 190826, reg. soc. 4168, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Il Giglio a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Arricò in data 30 gennaio 1986, rep. 11701, reg. soc. 9614, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Edil 77 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 23 luglio 1977, rep. 15158, reg. soc. 32829, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro Val Bisagno a responsabilità limitata»; con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 12 giugno 1959, rep. 15970, reg. soc. 22958, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ri.Da. Cooperativa d'acquisto fra commercianti al dettaglio di generi alimentari Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 12 luglio 1960, rep. 9215, reg. soc. 23466, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Alassio - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Salina in data 19 giugno 1955, rep. 11742, reg. soc. 20884, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pulizia, facchinaggio, coloritura e restauri - San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sampierdarena (Genova), costituita per rogito Gambaro in data 29 aprile 1976, rep. 19489, reg. soc. 31812, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Ausonia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Bruno in data 11 luglio 1955, rep. 46258, reg. soc. 20872, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa ufficiali sottufficiali appuntati polizia - Cusap - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Stamigna in data 5 febbraio 1976, rep. 2000, reg. soc. 32164, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Elisabetta - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 22 marzo 1982, rep. 30214, reg. soc. 38047, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Spes - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Risso in data 29 ottobre 1947, rep. 17287, reg. soc. 15120, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Valle Sturla a responsabilità limitata», con sede in Borzonasca (Genova), costituita per rogito Rivani Farolfi in data 7 giugno 1978, rep. 6617, reg. soc. 2557, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Speranza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 19 novembre 1970, rep. 30387, reg. soc. 1602, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Suia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sampierdarena (Genova), costituita per rogito Castello in data 5 dicembre 1972, rep. 1981, reg. soc. 29521, tribunale di Genova;

società cooperativa di trasporto «Nuova Repetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sampierdarena (Genova), costituita per rogito Bonanni in data 22 settembre 1958, rep. 7490, reg. soc. 22496, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Genova Levante - fra i dipendenti INPS - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Ansaldo in data 8 luglio 1983, rep. 161914, reg. soc. 3941, tribunale di Chiavari.

93A1917

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Enrico Ghiringhelli con testamento olografo per atto dott.ssa Valeria Poggia, notaio in Domodossola (Novara), numero di repertorio 14419 e consistente nella nuda proprietà di un appartamento (con annesse due cantine) e l'autorimessa siti in Milano, via Coni Zugna n. 27, del periziato valore di 370.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano n. 29154/1992).

93A1919

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi giornalieri del 26 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 26 marzo 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1596,05 |
| ECU | 1893,39 |
| Marco tedesco | 975,88 |
| Franco francese | 286,93 |
| Lira sterlina | 2374,92 |
| Fiorino olandese | 867,94 |
| Franco belga | 47,33 |
| Peseta spagnola | 13,658 |
| Corona danese | 254,05 |
| Lira irlandese | 2371,41 |
| Dracma greca | 7,168 |
| Escudo portoghese | 10,527 |
| Dollaro canadese | 1282,48 |
| Yen giapponese | 13,700 |
| Franco svizzero | 1054,19 |
| Scellino austriaco | 138,68 |
| Corona norvegese | 229,56 |
| Corona svedese | 206,76 |
| Marco finlandese | 269,33 |
| Dollaro australiano | 1132,40 |

93A1981

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1993**

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | INCASSI | PAGAMENTI | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1992 | | 275.824.448.297 | | |
| Gestione di bilancio | Entrate finali | 30.976.155.773.261 | | — 1.799.421.134.981 |
| | Spese finali | | 32.775.576.908.242 | |
| | Rimborso di prestiti | | 10.585.752.718.410 | |
| | Accensione di prestiti | 17.927.917.508.938 | | |
| | TOTALE . . . | 48.904.073.282.199 | 43.361.329.626.652 | 5.542.743.655.547 |
| Gestione di tesoreria | Debiti di tesoreria | 211.235 098.817.043 | 208.622.503 628.935 | 2.612.595.188.108 |
| | Crediti di tesoreria | 85.513.639.239.604 | 93.722.449.683.906 | — 8.208.810.444.302 |
| | TOTALE . . . | 296.748.738.056.647 | 302.344.953.312.841 | — 5.596.215.256.194 |
| | TOTALE COMPLESSIVO . . . | 345.928 635.787.143 | 345.706.282.939.493 | |
| Fondo di cassa al 31 gennaio 1993 | | | 222.352.847.650 | |
| | TOTALE A PAREGGIO . . . | 345.928.635.787.143 | 345.928.635.787.143 | |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1992 | Al 31 gennaio 1993 | VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 275.824.448.297 | 222.352.847.650 | — 53.471.600.647 |
| Crediti di tesoreria | 328.796.599.206.823 | 337.005.409.651.125 | 8.208.810.444.302 |
| TOTALE . . . | 329.072.423.655.120 | 337.227.762 498 775 | 8 155.338.843.655 |
| Debiti di tesoreria | 907.592.221.728.005 | 904.457.816.916.113 | 3.134.404.811.892 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 578.519.798.072.885 | — 567.230 054.417.338 | 11.289.743.655.547 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 gennaio 1993 L. 1.650,125

*Il primo dirigente:* PERUZZI *Il direttore generale:* DRAGHI

# INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 31 GENNAIO 1993

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - Entrate tributarie | 29.684.000.000.000 * | | | | |
| TITOLO II - Entrate extra tributarie | 1.270.456.527.255 * | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 30.954.456.527.255 * | TITOLO I - Spese correnti | 32.585.801.748.457 | Risparmio pubblico | — 1.631.345.221.202 * |
| TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | 21.699.246.006 * | TITOLO II — Spese in conto capitale | 189.775.159.785 | | |
| ENTRATE FINALI | 30.976.155.773.261 | SPESE FINALI | 32.775.576.908.242 | Saldo netto da finanziare (−) o da impiegare (+) | — 1.799.421.134.981 |
| | | TITOLO III - Rimborso di prestiti | 10.585.752.718.410 | | |
| ENTRATE FINALI | 30.976.155.773.261 | SPESE COMPLESSIVE | 43.361.329.626.652 | Ricorso al mercato | — 12.385.173.853.391 |
| TITOLO IV - Accensione di prestiti | 17.927.917.508.938 | | | | |
| ENTRATE COMPLESSIVE | 48.904.073.282.199 | SPESE COMPLESSIVE | 43.361.329.626.652 | Saldo di esecuzione del bilancio | 5.542.743.655.547 |

* Dati provvisori

93A1719

# BANCA D'ITALIA

**Situazione al**

| ATTIVO | | | | | DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente | DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | | | |
| I In cassa . . . L. | | | 1.994.750.858.697 | | | |
| II In deposito all'estero . . . » | | | 19.724.642.002.716 | 21.719.392.861.413 | | |
| CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L. | | | | 7.898.487.326.122 | | |
| CASSA . . . » | | | | 8.389.221.577 | | |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| I Risconto di portafoglio: | | | | | | |
| ordinario . . . L. | | 232.287.841.116 | | | | |
| ammassi . . . » | | 2.679.569.480.181 | 2.911.857.321.297 | | | |
| II Anticipazioni: | | | | | | |
| in conto corrente . . . L. | | 972.948.801.242 | | | | |
| a scadenza fissa . . . » | | | | | | |
| di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . » | | | 972.948.801.242 | | | |
| III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L. | | | | 3.884.806.122.539 | | |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L. | | | | | | |
| ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | | | |
| I ECU . . . L. | | | 5.767.061.773.645 | | | |
| II Altre attività: | | | | | | |
| biglietti e divise . . . L. | | 2.751.998.859 | | | | |
| corrispondenti in conto corrente . . . » | | 2.380.237.988.419 | | | | |
| depositi vincolati . . . » | | 25.168.145.786.820 | | | | |
| diverse . . . » | | 630.269.446.153 | 28.181.405.220.251 | 33.948.466.993.896 | | |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L. | | | | 7.121.386.635.516 | | |
| CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . » | | | | | | |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | | | |
| I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L. | | | 6.315.411.374.924 | | | |
| II Conti speciali . . . » | | | 5.438.577.503.218 | 11.753.988.878.142 | | |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L. | | | | | | |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . » | | | | 78.172.719.040.809 | | |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . » | | | | 640.113.858.157 | | |
| TITOLI DI PROPRIETÀ | | | | | | |
| I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | | | |
| in libera disponibilità . . . L. | | 122.034.135.119.747 | | | | |
| per investimento delle riserve statutarie . . . » | | 3.463.144.442.879 | | | | |
| per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | | 2.295.922.526.831 | 127.793.202.089.457 | | | |
| II Titoli di società ed enti: | | | | | | |
| per investimento delle riserve statutarie . . . L. | | 122.578.093.345 | | | | |
| per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | | 609.845.188.732 | 732.423.282.077 | | | |
| III Azioni e partecipazioni: | | | | | | |
| di società ed enti controllati: | | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie . L. | 294.453.894 | | | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 161.758.584.006 | 162.053.037.900 | | | | |
| di società ed enti collegati: | | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie . L. | 25.060.540.622 | | | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 5.723.750.933 | 30.784.291.555 | | | | |
| di altre società ed enti: | | | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie . L. | 502.001.575.102 | | | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 625.914.186.898 | 1.127.915.762.000 | 1.320.753.091.455 | 129.846.378.462.989 | | |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L. | | | | 500.000.000.000 | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| I Ad uso degli uffici . . . L. | | | 3.283.196.550.219 | | | |
| II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | | | 574.912.959.389 | 3.858.109.509.608 | | |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L. | | | | 25.175.042.851 | | |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | | | |
| I Mobili . . . L. | | | 136.676.259.371 | | | |
| II Impianti . . . » | | | 315.113.190.599 | | | |
| III Monete e collezioni . . . » | | | 830.720.088 | 452.620.170.058 | | |
| PARTITE VARIE | | | | | | |
| I Biglietti banca in fabbricazione . . . L. | | | | | | |
| II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | | | |
| completati . . . L. | | 55.127.695.103 | | | | |
| in allestimento . . . » | | | 55.127.695.103 | | | |
| III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L. | | | 12.489.700.986 | | | |
| IV Debitori diversi . . . » | | | 517.978.876.734 | | | |
| V Altre . . . » | | | 4.923.627.906.581 | 5.509.224.179.404 | | |
| RATEI . . . L. | | | | 4.933.060.245.494 | | |
| RISCONTI . . . » | | | | 249.609.990 | | |
| SPESE DELL'ESERCIZIO . . . » | | | | 157.538.924.105 | | |
| L. | | | | 310.430.107.082.670 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| I Titoli ed altri valori: | | | | | | |
| a garanzia . . . L. | | 2.191.575.235.919 | | | | |
| altri . . . » | | 1.718.358.228.785.006 | 1.720.549.804.020.925 | | | |
| II Depositari di titoli e valori: | | | | | | |
| interni . . . L. | | 510.559.672.922 | | | | |
| esteri . . . » | | 10.395.728.433.305 | 10.906.288.106.227 | | | |
| III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L. | | | 772.646.940.625 | | | |
| IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | | | |
| titoli . . . L. | | 52.125.000.000.000 | | | | |
| corrispondenti interni . . . » | | | | | | |
| corrispondenti esteri . . . » | | 39.160.305.805.599 | 91.285.305.805.599 | | | |
| V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine): | | | | | | |
| titoli . . . L. | | 300.000.000.000 | | | | |
| valute e lire . . . » | | 5.376.220.479.444 | 5.676.220.479.444 | | | |
| VI Ordini in corso: | | | | | | |
| acquisti di valute . . . L. | | 438.042.770.000 | | | | |
| lire a fronte vendite di valute . . . » | | | | | | |
| acquisti di titoli . . . » | | | | | | |
| lire a fronte vendite di titoli . . . » | | | 438.042.770.000 | | | |
| VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L. | | | 5.856.732.170 | 1.829.634.164.854.990 | | |
| TOTALE . . . L. | | | | 2.140.064.271.937.660 | | |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

*Il Governatore:* CIAMPI

93A1720

**31 gennaio 1993** PROVVISORIA

# PASSIVO

| Voce | | Dettaglio | Parziali | Importi | DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente | stessa data anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRÇOLAZIONE | L. | | | 84.678.969.261.000 | | |
| VAGLIA CAMBIARI | » | | | 942.678.796.878 | | |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | | | | |
| I Ordini di trasferimento | L. | | | | | |
| II Altri | » | | 818.916.114 | 818.916.114 | | |
| DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE | | | | | | |
| I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria | L. | | 130.678.621.337.226 | | | |
| II Di altri enti | » | | 197.464.737.051 | 130.876.086.074.277 | | |
| ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | | | | |
| I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta | L. | | | | | |
| II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita | » | | 210.310.592 | | | |
| III Conti vincolati investimenti all'estero | » | | — | | | |
| IV Società costituende | » | | 1.179.505.779 | | | |
| V Altri | » | | 18.515.895.624 | 19.905.711.995 | | |
| ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE | L. | | | 94.104.190.469 | | |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO | » | | | — | | |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA | » | | | 278.848.348 | | |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. | » | | | 5.438.577.503.218 | | |
| PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO | | | | | | |
| I Depositi in valuta estera | L. | | 768.657.746.583 | | | |
| II Conti dell'estero in lire | » | | 176.211.269.930 | | | |
| III Altre | » | | 3.551.603.196.419 | 4.496.472.212.932 | | |
| DEBITI IN ECU (FECoM) | L. | | | 15.019.873.961.638 | | |
| DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE | » | | | 4.250.796.800.000 | | |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) | » | | | | | |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | » | | | 148.672.015.950 | | |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI) | | | | | | |
| I Di riserva per adeguamento valutazione oro | L. | | 25.855.887.027.486 | | | |
| II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana | » | | 1.200.795.276.401 | | | |
| III Svalutazione portafoglio | » | | 234.919.178.078 | | | |
| IV Oscillazione cambi | » | | 2.880.060.009.224 | | | |
| V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. | » | | 2.320.049.045.912 | | | |
| VI Oscillazione titoli | » | | 6.269.119.483.956 | | | |
| VII Copertura perdite eventuali | » | | 2.803.006.748.480 | | | |
| VIII Assicurazione danni | » | | 926.691.685.925 | | | |
| IX Ricostruzione immobili | » | | 2.228.292.132.911 | | | |
| X Rinnovamento impianti | » | | 811.250.000.000 | | | |
| XI Imposte | » | | 511.460.016.745 | | | |
| XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | » | | 4.400.654.814.931 | | | |
| XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati | » | | 1.667.319.013 | | | |
| XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto | » | | 1.063.832.447 | | | |
| XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991 | » | | 41.980.842.223 | 50.486.897.413.732 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | L. | | | 687.686.099.056 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI | » | | | 107.135.253.685 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | » | | | 190.448.373.984 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. | » | | | 21.199.408.329 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI | » | | | 19.640.212.388 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI | » | | | 5.134.936.416 | | |
| PARTITE VARIE | | | | | | |
| I Creditori diversi | L. | | 85.842.215.155 | | | |
| II Altre | » | | 3.682.859.690.848 | 3.768.701.906.003 | | |
| RATEI | L. | | | 400.882.153.526 | | |
| RISCONTI | » | | | | | |
| CAPITALE SOCIALE | » | | | 300.000.000 | | |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO | » | | | 2.000.649.802.740 | | |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO | » | | | 2.142.081.193.818 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 | » | | | 1.304.000.000.000 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 | » | | | 1.278.970.875.346 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 | » | | | 32.766.651.690 | | |
| FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413 | » | | | | | |
| SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE | » | | | 391.677.233.253 | | |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO | » | | | 1.624.701.275.885 | | |
| | L. | | | 310.430.107.082.670 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| I Depositanti di titoli ed altri valori | L. | | 1.720.549.804.020.925 | | | |
| II Titoli e valori presso terzi | » | | 10.906.288.106.227 | | | |
| III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | » | | 772.646.940.625 | | | |
| IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine): | | | | | | |
| titoli | L. | 52.125.000.000.000 | | | | |
| valute e lire | » | 39.160.305.805.599 | 91.285.305.805.599 | | | |
| V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | | | | |
| titoli | L. | 300.000.000.000 | | | | |
| corrispondenti interni | » | | | | | |
| corrispondenti esteri | » | 5.376.220.479.444 | 5.676.220.479.444 | | | |
| VI Ordini in corso: | | | | | | |
| lire a fronte acquisti di valute | L. | 438.042.770.000 | | | | |
| vendite di valute | » | | | | | |
| lire a fronte acquisti di titoli | » | | | | | |
| vendite di titoli | » | | 438.042.770.000 | | | |
| VII Ammortamenti fiscali e evidenza | L. | | 5.856.732.170 | 1.829.634.164.854.990 | | |
| TOTALE | L. | | | 2.140.064.271.937.660 | | |

*Il Ragioniere generale:* GIANNOCCOLI

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** da notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 1, lettera *l)*, dove è scritto: «... dei dottori *in agraria, degli agronomi* ...», si legga: «... dei dottori *agronomi, degli agrotecnici* ...»;

all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «... una volta alla settimana;» si intende apposto il «punto» in luogo del «punto e virgola»;

all'art. 29, comma 1, dove è scritto: «... sorveglianza sulle *commissione* tributarie ...», si legga: «... sorveglianza sulle *commissioni* tributarie ...»;

all'art. 33, comma 2, dove è scritto: «2. Al personale di cui al comma 1 è *attribuito* ...», si legga: «2. Al personale di cui al comma 1 è *attribuita* ...».

93A1945

**Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 2, dove è scritto: «... i dottori *in agraria, gli agronomi* ...», si legga: «... i dottori *agronomi, gli agrotecnici* ...»;

all'art. 72, comma 5, ultimo rigo, dove è scritto: «... la data indicata nel comma *precedente*.», si legga: «... la data indicata nel comma *1*.».

93A1946

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni alle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 6, nell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, primo rigo, dopo le parole: «*b)* i dipendenti civili dello Stato ...», deve intendersi soppressa la «virgola»;

allo stesso comma, nella lettera *f)*, secondo rigo, dopo le parole: «... o dei revisori contabili», deve intendersi soppressa la «virgola»;

alla pag. 7, nell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «... *circoscrizionalie* gli amministratori ...», leggasi: «... *circoscrizionali e* gli amministratori ...»; nello stesso comma, lettera *i)* infine, dove è scritto: «... o nelle controversie di *caratere* tributario:», leggasi: «... o nelle controversie di *carattere* tributario;»;

alla pag. 8, nell'art 10, comma 3, righi secondo e terzo, dove è scritto: «... al presidente della *commissine* tributaria ...», leggasi: «... al presidente della *commissione* tributaria ...»;

alla pag. 8, nell'art. 11, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... ed i *puntegi* di cui alla tabella F ...», leggasi: «... ed i *punteggi* di cui alla tabella F ...»;

alla pag. 15, nell'art. 47, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... *continuata* a prestare servizio ...», leggasi: «... *continua* a prestare servizio ...»;

alla pag. 16, nella tabella *A*, «Organi di giurisdizione in materia tributaria», nella colonna relativa alle sezioni delle commissioni provinciali, in corrispondenza della provincia di Vicenza, dove è scritto: «*15*», leggasi: «*10*»;

alla pag. 19, nella tabella *C*, quarto rigo, dove è scritto: «... secondo *la* disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.», leggasi: «... secondo *le* disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ...».

93A1947

**Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1993)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni alle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

alla pag. 32, nell'art. 9, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... secondo *la disposizione* del codice di procedura civile ...», leggasi: «... secondo *le disposizioni* del codice di procedura civile ...»;

alla pag. 34, nell'art. 16, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... raccomandata con avviso di *ricevmento* », leggasi: «... raccomandata con avviso di *ricevimento*.»;

alla stessa pagina 34, nell'art. 18, comma 4, ultimo rigo, dove è scritto: «... *sottoscritta* a norma del comma precedente.», leggasi: «... *sottoscritto* a norma del comma precedente.»;

alla pag. 34, nella rubrica dell'art. 19, dove è scritto: «Atti *impugnabli* ...», leggasi: «Atti *impugnabili* ...»;

alla pag. 36, nell'art. 27, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... dichiara *l'inammissibilita* ...», leggasi: «... dichiara *l'inammissibilità* ...»;

alla pag. 38, nell'art. 40, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «... al *comma* 1, lettera b) ...», leggasi: «... al *comma* 1, lettera b) ...»;

alla pag. 40, nell'art. 51, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «... il *termire* di sessanta giorni decorre ...», leggasi: «... il *termine* di sessanta giorni decorre ...»;

alla pag. 42, nell'art. 70, comma 1, dopo le parole: «... la parte che vi ha interesse ...», deve intendersi soppressa la «virgola»;

alla pag. 43, nell'art. 72, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «... sono proposti alle *commissioni* provinciali ...», leggasi: «... sono proposti alle *commissioni* provinciali ...»;

alla pag. 44, nell'art. 77, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... alla data di *insediamento* ...», leggasi: «... alla data di *insediamento* ...».

**93A1948**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . . L. 188.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . . L. 366.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300